

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 giugno 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie. (17R00026) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 25.

Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). (17R00027) ..... Pag. 8

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 30.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (Alfa) e adeguamento della normativa regionale. (17R00022) ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla Legge di stabilità 2016)). (17R00023) ..... Pag. 20

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 2016, n. 17.

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018. (17R00107) ..... Pag. 21

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2016, n. 23.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e altre disposizioni. (16R00575) ... Pag. 22



**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 novembre 2016, n. **0224/Pres.**

**Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. (17R00074) . . . . .** *Pag.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 novembre 2016, n. **0226/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni ricompresi nei territori montani per la progettazione e realizzazione di Piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (17R00075)** *Pag.* 28

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. **80.**

**Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla legge regionale n. 46/2016. (17R00006) . . . . .** *Pag.* 29

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, della Regione Piemonte concernente «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie». (Avviso pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2016). (17R00058). . . . . *Pag.* 30



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 24.

**Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49-S1 del 7 dicembre 2016)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018*

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

#### Art. 2.

*Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del giudizio di parifica della Corte dei conti sul rendiconto generale per l'anno finanziario 2015*

1. A seguito del giudizio di parificazione del rendiconto 2015 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte assunto con delibera n. 92-2016/srcpie/pari del 12 luglio 2016, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, è determinato in euro 1.432.062.198,71, come indicato all'art. 5, comma 1, della legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).

2. È accertato quale quota libera dell'avanzo di amministrazione 2015 l'importo di euro 232.197.822,88, come indicato dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 17/2016.

3. L'avanzo libero di cui al comma 2 è iscritto per un importo di euro 121.090.356,87 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 109.899.366,87 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 1.208.099,14 sull'esercizio 2018. La quota libera del risultato di amministrazione è

utilizzata per le finalità indicate e con l'ordine di priorità stabilite nel principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, come dettagliato nella nota integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera c).

4. È accertato quale avanzo vincolato 2015 da residui passivi cancellati e trasferiti al commissario straordinario, nonché da oneri già trasferiti al commissario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015») l'importo di euro 420.814.844,45, come indicato dall'art. 5, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 17/2016.

5. L'avanzo vincolato di cui al comma 4 è iscritto per un importo di euro 137.199.328,61 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 175.397.738,65 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 108.217.777,19 sull'esercizio 2018.

#### Art. 3.

*Disavanzo complessivo alla chiusura dell'esercizio 2015*

1. Il recupero dell'importo di euro 7.949.260.021,36, come indicato all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 17/2016, quale somma degli importi che concorrono alla formazione del disavanzo complessivo di amministrazione, è riassorbito in quote costanti negli esercizi successivi secondo quanto previsto dalla deliberazione del consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636 (Modifica delle deliberazioni del consiglio regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e n. 121-46075 del 29 dicembre 2015, inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 ed al maggior disavanzo al 1° gennaio 2015).

#### Art. 4.

*Accantonamenti a fondi*

1. Sono iscritti sul bilancio di previsione 2016 i seguenti fondi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 17/2016 per un totale di euro 1.044.949.303,97:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 678.895.462,11;

b) fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza 2016 per un importo pari a euro 75.307.838,00;

c) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2015 per un importo pari a euro 103.560.177,12;

d) fondo rischi per sentenza Corte d'appello di Torino n. 465/2010 del 12 dicembre 2012 per un importo pari a euro 57.971.163,00;

e) fondo rischi per sentenza Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province per un importo pari a euro 45.482.188,35, al lordo della quota di competenza iscritta nel fondo per l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);



f) iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea per un importo pari a euro 28.983.087,62;

g) fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014 per un importo pari a euro 54.749.387,77.

2. Sono iscritti sul bilancio di previsione 2016 i seguenti fondi vincolati, di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/2016:

a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016») per un importo pari a euro 3.039.313.610,92;

b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;

c) importo vincolato per somme accertate e da iscriverne in spesa in esercizi futuri per un importo pari a euro 18.191.130,08.

3. È iscritto sul bilancio di previsione 2016 un fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»), per un importo pari a euro 13.000.000,00.

#### Art. 5.

##### *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio, definiti con la legge regionale n. 17/2016.

#### Art. 6.

##### *Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali*

1. Al fine di garantire il riconoscimento dell'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, è disposta in via eccezionale la revoca dei provvedimenti di decurtazione o revoca dei contributi in conto anno 2014, concessi quale sostegno a tali gestioni associate in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) per le sole forme associative che hanno presentato idonea rendicontazione entro e non oltre l'8 luglio 2016,

data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi di incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.

2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nella misura massima di euro 4.050.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

4. Le eventuali economie a valere sull'importo di cui al comma 3 sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2016.

#### Art. 7.

##### *Passività pregresse relative agli interventi inerenti la bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio*

1. Al fine di dare copertura alle passività pregresse relative alla quota di finanziamento regionale degli interventi previsti dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e gli enti locali per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, è iscritta rispettivamente la somma di euro 500.000,00 per l'anno 2016, di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 e di euro 4.928.344,14 per l'anno 2018 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

#### Art. 8.

##### *Riconoscimento del debito fuori bilancio*

1. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio nell'ambito del fondo per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive istituito con legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive) in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e relativo ai finanziamenti erogati a valere su tale fondo dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014.

2. Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo massimo di euro 7.198.596,12, cui si fa fronte con le risorse iscritte per gli anni 2016, 2017 e



2018 in un apposito fondo denominato «Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (leggi regionali n. 93/1995 e n. 18/2000)», nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali*

1. I comuni possono partecipare all'accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo.

2. La partecipazione si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, all'apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell'ente locale all'accertamento dei tributi regionali e al contrasto all'evasione fiscale. La convenzione prevede che la partecipazione dei comuni avvenga tramite la trasmissione delle segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestano immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

3. Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 20 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati.

4. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui al comma 3 sono iscritte con legge di bilancio.

6. La convenzione prevista al comma 2 è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale*

1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale ai comuni che hanno aderito alla convenzione, di cui all'art. 9 comma 2, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003.

#### Art. 11.

##### *Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale*

1. Ai fini della corretta programmazione dei servizi ferroviari, è autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di un contratto triennale in materia, per il periodo 2017-2019, con una previsione di spesa riferita all'anno 2019 non superiore ad euro 220 milioni.

2. L'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), capitolo 170534 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

3. Alla copertura della spesa si provvede vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal Fondo nazionale trasporti.

#### Art. 12.

##### *Anticipazione di somme alle unioni di comuni montani*


1. È autorizzata l'erogazione alle unioni di comuni montani della somma di euro 2 milioni, a valere come anticipazione sulla quota spettante a partire dal 2018 relativamente al Fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) per garantire la realizzazione di piani territoriali integrati o interventi di programmazione europea.

2. La copertura finanziaria per l'anno 2016 è assicurata dagli stanziamenti della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2016.

#### Art. 13.

##### *Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi*

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i contribuenti ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento di violazione per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche ed in grado di dimostrare di aver pagato presso un intermediario a cui è stata revocata l'autorizzazione a riscuotere, qualora il pagamento stesso non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per regolarizzare la propria posizione, nelle forme e modalità appositamente definite, eseguendo il pagamento, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'accettazione degli uffici competenti, della sola tassa dovuta, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, anche nella forma rateizzata di cui all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).



2. I contribuenti che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, abbiano già regolarmente ottemperato, alla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento delle somme liquidate con l'avviso di accertamento, possono ottenere la restituzione, per rimborso o per compensazione, delle somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, presentando idonea e documentata domanda nelle forme e nei termini ordinari di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2002.

#### Art. 14.

##### *Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento*

1. Al fine di adottare misure idonee e congrue necessarie a favorire il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui tempi di pagamento, di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'esercizio 2017 e fino all'esercizio 2022, è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per un importo pari a euro 65 milioni per ciascuno dei primi due anni e per euro 113 milioni per ciascuno dei restanti quattro anni, per trasferimenti in favore delle aziende sanitarie regionali da destinare alla riduzione dei residui passivi al 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 200 milioni nel 2023, a euro 220 milioni nel 2024, a euro 240 milioni nel 2025, a euro 263 milioni nel 2026, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.

3. In aggiunta ai trasferimenti di cassa relativi ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni compresi tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2038, a prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria un importo massimo di euro 15 milioni annui per trasferimenti al conto corrente della gestione sanitaria, appositamente istituito ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 118/2011, conseguente all'eventuale riduzione rilevata in sede di bilancio consolidato del servizio sanitario regionale di ciascun anno rispetto al 2015, nelle componenti patrimoniali relative al fondo rischi e oneri, al TFR ed all'utilizzo dell'utile.

#### Art. 15.

##### *Affidamento del servizio di riscossione dei tributi*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati fino al 31 dicembre 2021.

#### Art. 16.

##### *Programma operativo FEAMP 2014-2020*

1. Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla presente legge (allegato B).

2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al comma 1, pari a complessivi euro 193.417,96 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale.

#### Art. 17.

##### *Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari siti nella Regione*

1. La Regione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nonché dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 (Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promuove lo svolgimento di corsi di formazione destinati ai vigili del fuoco volontari del Piemonte, il miglioramento del loro vestiario e della loro strumentazione, nonché la manutenzione delle loro sedi.


2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 400.000,00 per l'anno 2016, iscritti nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti) del medesimo bilancio.

#### Art. 18.

##### *Quota per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego*

1. Nelle more del riconoscimento da parte del Governo della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, sottoscritta tra le parti il 10 dicembre 2015, ed al fine di garantire la continuità dei servizi ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, la Regione riconosce alla Città metropolitana di Torino ed alle province o all'Agenzia Piemonte Lavoro se vi ha provveduto direttamente, le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sino ad un massimo di euro 1.000.000,00.

2. Il riparto della somma di cui al comma 1, è effettuato fra le province e la Città metropolitana di Torino mediante accordo con gli enti approvato dalla Giunta regionale e a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente ristrate a seguito del trasferimento statale.



## Art. 19.

*Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti*

1. A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata accertate sul capitolo 11315 «Gettito derivante dal tributo speciale per il deposito di discariche di rifiuti solidi (legge 28 dicembre 1995, n. 549)» del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, il capitolo di spesa 221231 «Finanziamenti a soggetti pubblici per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e per le altre finalità di cui all'art. 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016» della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti).

2. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Gli stanziamenti di spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

## Art. 20.

*Spese di primo intervento per gli eventi alluvionali 2016*

1. Al fine di fare fronte alle spese derivanti dall'evento alluvionale del novembre 2016 che ha colpito il Piemonte, è iscritto a bilancio uno stanziamento per l'esercizio 2016 pari ad euro 10.000.000,00 nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità), categoria 203 dell'entrata.

3. Nella missione e nel programma di cui al comma 1 è autorizzata l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la compensazione tra i medesimi ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.

4. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed il contributo previsto a favore delle province e della Città metropolitana di Torino all'art. 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) non si applicano per il quarto trimestre 2016 e per il primo trimestre 2017 ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 2016.

## Art. 21.

*Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 ed approvazione ulteriori allegati all'assestamento del bilancio 2016-2018*

1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2).

c) la nota integrativa all'assestamento del bilancio (allegato 3).

2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f*, *g*, *h*, *i*, *l*, *o* e *q* della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

3. Ai sensi del comma 2, sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 4);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

c) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 6);

d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 7);

e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 8);

f) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 9);

g) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

4. È allegata alla presente legge, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera *h* del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato C).


## Art. 22.

*Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine*

1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 10 della legge regionale n. 6/2016 è integrato dai seguenti capitoli:

a) capitolo 109658 «Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area»;

b) capitolo 122681 «Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area - Attività specialistiche»;



c) capitolo 179635 «Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo (art. 12 della legge regionale n. 23/2007)».

Art. 23.

*Disposizioni in merito alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1*

1. Per il finanziamento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione provvede annualmente con le risorse di parte corrente iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), capitolo 153157 del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 24.

*Disposizioni in merito alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11*

1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane di cui al cap. IV della legge regionale n. 11/2012, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 3/2014, una somma complessiva pari a euro 700.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2016 è destinata per euro 500.000,00 alle comunità montane per le quali, alla data del 30 settembre 2016, il piano di riparto e liquidazione non è ancora stato approvato ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge regionale n. 11/2012e per euro 200.000,00 a quelle per le quali alla stessa data il piano è stato approvato solo parzialmente.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le comunità montane per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2011 e per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.

Art. 25.

*Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 (Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 «Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale») e nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri attuativi previsti dall'art. 3, comma 1, della medesima legge da parte della

Giunta regionale, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, per l'erogazione dei contributi a valere sull'abrogata legge regionale n. 49/1984, si utilizzano i criteri approvati con deliberazione del Consiglio regionale 12 aprile 1994, n. 756-4269 (legge regionale n. 49/84, art. 3, comma 3. Revisione tabella istituita con deliberazione approvata dal consiglio regionale n. 779-11851 del 29 novembre 1984).

2. Nelle more dell'attivazione dell'avviso pubblico per la costituzione della nuova tabella, approvata con apposito provvedimento della giunta regionale come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2016, i beneficiari dei contributi sono gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni di rilievo regionale facenti parte della tabella approvata dal consiglio regionale con deliberazione 29 novembre 1984, n. 779-11851 (Istituzione della tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale e determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49), come modificata dalla deliberazione del consiglio regionale n. 756-4269 del 1994.

Art. 26.

*Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole «per un importo massimo di 7.500.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo massimo di euro 9.000.000,00».

Art. 27.

*Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20*

1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2017».

Art. 28.

*Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1*

1. All'art. 8, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2014), dopo le parole «cofinanziamento regionale» sono aggiunte le seguenti: «e gli aiuti di stato aggiuntivi al PSR 2007-2013.».

Art. 29.

*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4*

1. All'art. 28, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), le parole «entrambi nella missione 12, programma 12.10» sono sostituite dalle seguenti: «entrambi nella missione 12, programma 12.04».



2. All'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 4/2016, le parole «programma 12.10» sono sostituite dalle seguenti: «programma 12.04».

Art. 30.

*Modifiche alla legge regionale  
23 marzo 2016, n. 5*

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), le parole «all'interno della missione 12, programma 12.10» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno della missione 12, programma 12.04».

2. All'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 5/2016, le parole «all'interno della missione 12, programma 12.10» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno della missione 12, programma 12.04».

Art. 31.

*Modifiche alla legge regionale  
6 aprile 2016, n. 6*

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali'), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e conferite a Unionfidi, ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo a Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi.»

2. Dopo il comma 1 della legge regionale n. 6/2016, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse residue di cui al comma 1 conferite ad Eurofidi sono riacquisite, per le stesse finalità, al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, mediante apposita istituzione di capitolo di entrata all'interno del titolo 3, tipologia 500, categoria 200.»

Art. 32.

*Modifiche alla legge regionale  
2 maggio 2016, n. 9*

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è sostituito dal seguente:

«2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'art. 88 del regio decreto n. 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016.»

Art. 33.

*Modifiche alla legge regionale  
29 luglio 2016, n. 16*

1. All'art. 28, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"), dopo le parole «è corrisposto» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2017, si provvede tramite l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante incremento delle previsioni di entrata del titolo 1, tipologia 101 del medesimo bilancio.»

Art. 34.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1988, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali);

b) la lettera c) del comma 5 ed il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 sono abrogati;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

d) l'art. 21 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).

Art. 35.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 dicembre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00026

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 25.

**Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49-S1 del 7 dicembre 2016*)

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole «ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, alla città metropolitana».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2007*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2007 le parole «dal piano triennale di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento di cui all'art. 27».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/2007 dopo le parole «di cui agli articoli 2 e 4» sono aggiunte le seguenti: «la città metropolitana e».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007 le parole «, con il piano triennale di cui all'art. 27,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007 le parole «con il piano triennale di cui all'art. 27 ha facoltà di prevedere» sono sostituite dalle seguenti: » «può prevedere».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007 le parole «dal piano triennale di cui all'art. 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale tenuto conto delle indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'art. 26 e sentita la Commissione consiliare competente».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 28/2007*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (*Piani annuali della città metropolitana e delle province*). — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'art. 27 ed erogano altresì le relative risorse.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2007 le parole «Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento di cui all'art. 27 individua».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2007 le parole «Il piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2007*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Assegno di studio*). — 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, parita-



rie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;

b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, nonché con altre provvidenze statali in materia di istruzione.

4. Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 27, che definisce:

a) le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;

b) l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del Comune di residenza;

c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziata per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

7. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.

8. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2007 le parole «Il piano triennale di cui all'art. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2007 le parole «dal piano triennale di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 27».

2. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «5. Il provvedimento di cui all'art. 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 28/2007*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2007 dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «, la città metropolitana».

2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2007 le parole: «le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'art. 27 e sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana e le province provvedono, sulla base delle risorse finanziarie stanziata a tal fine e» e le parole: «con le disponibilità finanziarie stanziata dal piano triennale di cui all'art. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili,».

3. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2007 è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2007 le parole «, con il piano triennale di cui all'art. 27, prevede» sono sostituite dalle seguenti: «può prevedere».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2007 le parole «secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'art. 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'art. 27».

#### Art. 14.


##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2007 le parole «, con il piano triennale di cui all'art. 27,» sono soppresse.

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2007 le parole «dall'art. 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'art. 22 della legge regionale 28 febbraio



2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari.».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2007 le parole «o da comunità montane e collinari» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2007 le parole «La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999», sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni di studio previsti dall'art. 12 sono erogati in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 102 - 36778 e successive modifiche».

4. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «5. Il provvedimento di cui all'art. 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio.».

#### Art. 16.

##### *Modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2007 le parole «Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate,» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale definisce».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 28/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «1. La Regione, anche su proposta delle autonomie locali, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'art. 4, comma 1, lettera g)».

2. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2007 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1.».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2007 le parole «nel piano triennale di cui all'art. 27», sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento di cui all'art. 27».

2. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2007 dopo le parole «Sono di competenza» sono aggiunte le seguenti: «della città metropolitana e».

3. Al comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2007 le parole: «Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati, ».

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2007 le parole «nel piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto di indirizzo».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 28/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2007 è inserito il seguente: «1-bis. Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno.».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2007 le parole «gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province».

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 28/2007*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 27 (Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio). — 1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'art. 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 della legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;

b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'art. 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;



c) i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) gli interventi di edilizia scolastica;

f) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.

3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

4. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.».

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 28/2007*

1. La rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2007 è sostituita dalla seguente: «Funzioni della città metropolitana e delle province».

2. All'alinea del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2007 le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana e le province»;

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2007 le parole «del piano triennale di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di indirizzo di cui all'art. 27».

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2007*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2007 le parole «del piano triennale di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di indirizzo di cui all'art. 27».

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 28/2007 dopo le parole: «provvede ad individuare a favore» sono aggiunte le seguenti: «della città metropolitana,» e le parole «delle comunità montane o collinari» sono soppresse.

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 28/2007 le parole «in sede di piano triennale» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento di cui all'art. 27».

#### Art. 26.

##### *Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 28/2007*

1. L'art. 34 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 34 (*Clausola valutativa*). — 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'art. 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della formazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'art. 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:

a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;

c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;

d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;

e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;

f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'art. 19.

3. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 4. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'art. 37.».

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 28/2007*

1. L'art. 37 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 37 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'eser-



cizio 2016 con le risorse rispettivamente valutate in euro 30.737.601,00 e in euro 6.460.000,00, in termini di competenza e di cassa, allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) e nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica (solo per le regioni)) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Agli oneri di parte corrente per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse valutate per il 2017 in 38.280.000,00 euro e per il 2018 in 27.047.010,00 euro e allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

3. Le risorse finanziarie stanziati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono assegnate in coerenza con le esigenze, anche di pianificazione, dei rispettivi beneficiari.»

### Capo II

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 28.

#### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### Art. 29.

#### *Norma transitoria e di prima attuazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 è efficace fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2 e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

2. Entro il 30 aprile 2017 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di atto di indirizzo di cui all'art. 21.

3. Il bando concernente i contributi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 28/2007, come modificato dalla presente legge, per l'anno scolastico 2016/2017 è pubblicato entro il 31 dicembre 2016.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2007, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze relativi al bando per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2016-2017.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2007, come modificato dalla presente legge, il bando concernente i contributi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 28/2007 per l'anno scolastico 2017/2018 è pubblicato entro il 31 maggio 2017.

### Art. 30.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 dicembre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00027

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 30.

**Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa) e adeguamento della normativa regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 - Parte I - del 7 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### TITOLO I

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ACCREDITAMENTO (ALFA)

### Art. 1.

*Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa)*

1. La Regione persegue la finalità di un efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro, assicurando il coordinamento delle esigenze lavorative emergenti dal territorio regionale con la programmazione e l'attuazione delle attività di formazione professionale, assicurando al contempo il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.



2. La Regione persegue inoltre l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro in attuazione della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, a far data dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, di seguito denominata Alfa, quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale, e contestualmente è soppressa l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (Arsel Liguria), istituita con legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (Arsel Liguria)) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il funzionamento di Alfa è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

#### Art. 2.

##### *Successione nei rapporti giuridici e nei beni*

1. Alfa, alla data di soppressione di Arsel, succede a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

#### Art. 3.

##### *Funzioni*

1. Alfa svolge le attività conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale, nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.

2. Alfa svolge, nell'ambito e sulla base di quanto disposto al comma 1, le seguenti attività gestionali:

a) interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelli svolti direttamente dalla Regione;

b) orientamento professionale e specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;

c) funzioni collegate all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

d) attività e interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle politiche giovanili, di cui al Titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni;

e) attività istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

f) iniziative in materia di «media education», secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, iniziative rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale e, in particolare, finalizzate a:

1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;

2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;

3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;

g) attività in materia di accreditamento delle strutture formative;

h) attività relative all'accreditamento dei servizi pubblici e privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate anche al fine di valutarne la qualità;

i) funzioni di monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi;

j) attività di monitoraggio delle politiche del lavoro;

k) attività relative al coordinamento dei servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la loro promozione presso le imprese;


l) gestione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;

m) attività operative relative ai servizi di comunicazione istituzionale sui temi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

n) gestione dell'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

o) gestione del sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze previsto dalla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

p) gestione del Repertorio regionale delle professioni e delle banche dati ad esso associate, di cui alla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni.



3. Alfa, tramite l'Area Diritto allo studio di cui all'art. 4, svolge, secondo le disposizioni programmatiche approvate dalla Regione in attuazione della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attività e funzioni:

a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e successive modificazioni e integrazioni in materia di diritto allo studio universitario;

c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;

d) gestisce i rapporti con l'Università ai fini dell'erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;

e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Alfa esercita inoltre compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, alla legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alfa esercita le funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative.

6. La Giunta regionale può avvalersi di Alfa per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.

7. Alfa può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

8. La Giunta regionale può affidare ad Alfa lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

#### Art. 4.

##### *Struttura organizzativa*

1. Per le funzioni di cui alla presente legge, Alfa è organizzata in una struttura centrale e in articolazioni territoriali. Nell'ambito della struttura centrale opera l'Area diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all'art. 3, comma 3.

2. Le funzioni di organismo intermedio di cui all'art. 3, comma 5, sono svolte da una struttura separata, retta da un dirigente e organizzata secondo la vigente normativa in materia.

#### Art. 5.

##### *Stato giuridico del personale*

1. Al personale di Alfa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

2. Alfa applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

#### Art. 6.

##### *Organi*

1. Sono organi di Alfa:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.


#### Art. 7.

##### *Direttore generale*

1. Il direttore generale di Alfa ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell'ente, nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata è direttamente responsabile.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività di Alfa relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.

3. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di Alfa.



4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

5. Al direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

#### Art. 8.

##### *Revisore dei conti*

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Alfa, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività di Alfa, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Al revisore dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *Direttore dell'Area diritto allo studio*

1. L'Area del Diritto allo studio è retta da un direttore d'Area che esercita le funzioni e le attività di cui all'art. 3, comma 3, ed è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente e dello sviluppo qualitativo dell'Area, nel cui ambito assicura la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale. Nell'esclusivo ambito dell'Area del Diritto allo studio il Direttore esercita, su procura del Direttore generale, adeguati poteri di rappresentanza.

2. Il direttore d'Area è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'Area diritto allo studio.

3. Il rapporto di lavoro del direttore d'Area è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore d'Area invia alla giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Area diritto allo studio relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.

5. Al direttore d'Area si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi previa acquisizione di un parere scritto e motivato del direttore generale.

6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a direttore d'Area determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

7. In caso di vacanza dell'incarico, le relative funzioni sono svolte dal direttore generale fino alla nomina del nuovo direttore d'Area.

#### Art. 10.

##### *Patrimonio e fonti di finanziamento*

1. Alfa dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.

2. Le fonti di finanziamento di Alfa sono:

- a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
- b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
- c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
- d) proventi derivanti da prestazione di servizi;
- e) proventi della gestione patrimoniale;
- f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
- g) donazioni, eredità e legati;
- h) trasferimento di fondi statali;
- i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad Alfa;
- j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

#### Art. 11.

##### *Budget economico triennale*

1. Alfa applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico triennale. Il budget, predisposto dal direttore generale e dal direttore d'Area per quanto di sua competenza, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.



2. Alfa è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

3. Al budget economico triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

4. La Giunta regionale può annullare il budget economico triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

#### Art. 12.

##### *Bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal direttore generale alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.

5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

#### Art. 13.

##### *Atti soggetti al controllo*

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di Alfa:

- a) dotazione organica;
- b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal direttore generale di Alfa alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad Alfa, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di Alfa, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Vigilanza della Giunta regionale*

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempire entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'art. 13, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del direttore generale e del direttore d'Area prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o, per il direttore generale, alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di Alfa, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

## TITOLO II

### MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE


#### *Capo I*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)

#### Art. 15.

##### *Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998*

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'Arsel» sono sostituite dalle seguenti: «di Alfa».



*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 15/2006*

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Funzioni della Città metropolitana e delle province)».

2. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana e le province».

## Art. 17.

*Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 15/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

4. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

5. Ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

6. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

7. Ai commi 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

8. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

9. Ai commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

10. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

11. Ai commi 1 e 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

12. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

13. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

14. Alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 e comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

## Art. 18.

*Ulteriori modifiche agli articoli 30 e 36 della legge regionale n. 15/2006*

1. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'Azienda» sono sostituite dalla seguente: «Alfa».

2. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'Azienda» sono sostituite dalle seguenti: «da Alfa».

3. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'Azienda» sono sostituite dalla seguente: «Alfa».

## Art. 19.

*Abrogazione di disposizioni*

1. Gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 5 dell'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Area diritto allo studio di Alfa».

4. Al comma 8 dell'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «direttore generale di Arsel» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Area diritto allo studio di Alfa».



*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 30  
(NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

## Art. 21.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 30/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa).».

## Art. 22.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 30/2008*

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Art. 23.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 30/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Arsel Liguria» sono sostituite dalla seguente: «Alfa».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in particolare con le Province, con Arsel» sono sostituite dalle seguenti: «con Alfa».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

## Art. 25.

*Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 30/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

2. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

3. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

4. Al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

*Capo IV*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18  
(SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE  
E ORIENTAMENTO)

## Art. 26.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 18/2009*

1. La lettera b *bis*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«b *bis*) l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa);».

## Art. 27.

*Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 18/2009*

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

2. Alla lettera l *bis*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

3. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

4. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

5. Ai commi 1 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

6. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

7. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

8. Ai commi 1 e 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

9. Alla lettera b *bis*) del comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

10. Al comma 1 dell'art. 60-*bis* della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

11. Alla lettera m) del comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

12. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».



13. Al comma 2-*bis* dell'art. 79 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

14. Al comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 18/2009 la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

15. Al comma 1 dell'art. 86 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

16. Ai commi 2 e 3 dell'art. 87 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

17. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Arsel» è sostituita dalla seguente: «Alfa».

### Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013,  
N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI  
EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

#### Art. 28.

##### *Abrogazione di disposizioni*

1. Alla data di cui all'art. 1, comma 3, il Titolo I della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### TITOLO III

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 29.

##### *Norme transitorie*

1. Gli organi di Arsel in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica alla data della nomina degli organi di Alfa.

2. Alla data di cui all'art. 1, comma 3, il direttore generale di Arsel provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dell'ente.

3. Il direttore generale di Arsel comunica alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2 e, in particolare:

a) entro il 28 febbraio 2017 trasmette l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 2;

b) entro il 28 febbraio 2017 trasmette il bilancio di esercizio approvato relativo all'anno 2016;

c) entro il 31 gennaio 2017 trasmette il budget economico triennale relativo ad Alfa, da validarsi ai sensi del comma 5.

4. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del direttore generale, del direttore dell'Area diritto allo studio e del revisore dei conti di Alfa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale di Alfa, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, valida, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell'ente adottato ai sensi della del comma 3, lettera c).

6. Il personale dipendente da Arsel alla data di cui all'art. 1, comma 3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito ad Alfa e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

7. Alfa può adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, di cui al comma 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

8. In funzione della riorganizzazione di cui al comma 9 e per favorire il ricambio generazionale, Alfa può attivare le procedure per il collocamento anticipato a riposo del personale, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

9. Il direttore generale (di cui all'art. 7), entro sei mesi dalla nomina da parte della Giunta regionale, sottopone alla Giunta stessa una riorganizzazione complessiva dell'organico dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui all'art. 4.

10. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.

#### Art. 30.

##### *Norma di coordinamento*

1. Alla data di cui all'art. 1, comma 3, eventuali riferimenti ad Arsel contenuti nella vigente normativa regionale si intendono attribuiti ad Alfa.

#### Art. 31.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza:

anno 2017:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» Programma 4 «Istruzione universitaria»;

variazione compensativa di euro 90.000,00 nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» Programma 4 «Istruzione universitaria».

anno 2018:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» e con-



testuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» Programma 4 «Istruzione universitaria»;

variazione compensativa di euro 90.000,00 nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» Programma 4 «Istruzione universitaria».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 novembre 2016

TOTI

*(Omissis)*

17R00022

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 31.

**Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla Legge di stabilità 2016)).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 - Parte I - del 7 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Abrogazione dell'articolo 88 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla Legge di stabilità 2016)).*

1. L'art. 88 della legge regionale n. 29/2015, è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 29/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 29/2015, è abrogato.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 novembre 2016

TOTI

*(Omissis).*

17R00023



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 2016, n. 17.

**Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 48/I-II del 1° dicembre 2016)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazione allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato A.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2016: in termini di competenza + 3.731.596,83 euro e in termini di cassa -3.496.063,48 euro;

b) anno 2018: in termini di competenza + 2.640.000,00 euro.

Art. 2.

*Variazione allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 2015, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato B.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2016: in termini di competenza + 3.731.596,83 euro e in termini di cassa - 3.496.063,48 euro;

b) anno 2018: in termini di competenza + 2.640.000,00 euro.

Art. 3.

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 4.

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nel medesimo allegato, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nell'allegato E.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dall'allegato F.

Art. 5.

*Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato G.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato G.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° dicembre 2016

*Il Presidente della Provincia:* ROSSI

*(Omissis).*

17R00107

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2016, n. 23.

**Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e altre disposizioni.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 6 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione delle entrate*

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

**Anno 2016 - competenza**

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	+120.000,00
02-101	+13.701.122,00
02-103	+2.400.000,00
04-200	+6.005.300,00
04-300	+326.000,00
04-400	+1.800.000,00
04-500	-3.283.477,26
06-300	+52.972.222,25

**Anno 2017 - competenza**

Titolo - Tipologia	Importo
02-101	-95.400,00
02-105	-122.000,00
03-500	+207.400,00
04-300	+10.000,00
06-300	+17.000.000,00

**Anno 2018 - competenza**

Titolo - Tipologia	Importo
02-101	-35.000,00
04-300	+35.000,00
06-300	+38.000.000,00

## Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione delle spese*

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:



Anno 2016 - competenza			
Missione - Programma - Titolo	Importo		
		08-02-2	-54.008,52
		09-01-1	-1.306.545,38
		09-01-2	-800.000,00
		09-02-1	-304.182,35
01-01-1	+396.517,83	09-02-2	-182.284,80
01-02-1	+224.277,54	09-03-2	-2.000.000,00
01-02-2	-1.528,83	09-04-2	-3.200.000,00
01-03-1	-350.000,00	09-05-1	-112.936,56
01-03-2	-50.000,00	09-05-2	-937.242,16
01-03-3	+4.597.800,00	09-08-1	-150.000,00
01-04-1	-758.989,66	10-02-1	-613.139,37
01-04-2	-150.040,48	10-02-2	-90.333,00
01-06-1	-319.448,03	10-05-1	-373.520,80
01-06-2	+21.407.772,63	10-05-2	+1.061.993,17
01-10-1	-10.304.671,96	11-01-1	+4.889.671,96
01-11-1	-105.542,69	11-01-2	-4.885.000,00
04-01-1	-230.163,16	12-01-1	-6.393.316,19
04-01-2	-155.000,00	12-03-2	-693.893,07
04-02-1	-20.102.679,05	12-04-2	+693.893,07
04-02-2	+179.175,07	12-05-1	-2.205.748,75
04-03-2	-100.000,00	12-05-2	-420.000,00
04-04-1	-729.949,58	12-08-1	-25.241,52
04-04-2	-3.716.757,81	13-01-1	+1.470.500,00
04-06-1	-531.529,37	13-05-2	-17.346.333,00
04-07-1	-1.448.158,26	14-01-1	-3.388.867,76
05-01-1	-26.630,41	14-01-2	+19.417.399,31
05-02-1	-518.239,04	14-03-1	-407.034,00
05-02-2	-484.414,63	14-03-2	-1.009.335,60
06-01-1	-350.000,00	15-02-1	-478.811,21
06-02-1	-88.663,60	15-02-2	-157.864,00
06-02-2	-61.000,00	17-01-1	-337.000,00
08-02-1	-37.524,83	17-01-2	-12.519.000,00
		18-01-1	-18.272,13



18-01-2	-15.033.000,00
18-01-3	+19.638.000,00
19-01-1	-328.053,10
19-01-2	-260,00
20-01-1	+126.238.417,81
20-01-2	-19.276.468,82
20-03-1	+5.454.372,08
50-01-1	+840.000,00
50-02-4	+3.200.000,00

**Anno 2017 - competenza**

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+102.500,00
01-02-1	+2.808.296,00
01-06-2	+10.829.000,00
05-02-1	-20.000,00
05-02-2	+20.000,00
09-01-1	-241.000,00
09-01-2	-229.000,00
09-08-1	+241.000,00
09-08-2	+229.000,00
14-01-3	-8.200.000,00
15-02-1	-150.000,00
15-02-2	-2.658.296,00
20-01-1	+5.878.071,48
20-03-1	+292.928,52
20-03-2	-102.500,00
50-01-1	+1.700.000,00
50-02-4	+6.500.000,00

**Anno 2018 - competenza**

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+102.500,00
01-02-1	+2.864.499,00
01-06-2	+33.821.000,00
09-01-1	-120.500,00
09-01-2	-11.000,00
09-08-1	+120.500,00
09-08-2	+11.000,00
14-01-3	-8.000.000,00
15-02-2	-2.864.499,00
20-01-1	+3.886.071,48
20-03-1	+292.928,52
20-03-2	-102.500,00
50-01-1	+1.500.000,00
50-02-4	+6.500.000,00

**Art. 3.***Allegati*

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato B).

**Art. 4.***Autorizzazione*

1. La ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.***Partecipazioni a società*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire a titolo gratuito quote di partecipazione al capitale sociale della società «Fiera di Bolzano S.p.A.», corrispondenti al pacchetto azionario di n. 6.005.300 azioni pari al 24,97 per cento del capitale sociale per un valore nominale di 6.005.300,00 euro, detenuto dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2/bis, della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, e successive modifiche, ne prevede la cessione a titolo gratuito alla medesima Provincia autonoma di Bolzano.



## Art. 6.

*Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano», della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 «Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche» e della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017»*

1. All'art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «, sia agli effetti del bilancio annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione».

2. L'art. 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (Bilancio finanziario gestionale). — 1. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento da parte della Giunta provinciale, il segretario generale approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

2. La gestione di ciascuno dei capitoli del bilancio finanziario gestionale è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa competente in base alle disposizioni sull'ordinamento della struttura dirigenziale.»

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogata.

4. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: «art. 51,» sono aggiunte le parole: «comma 2, lettera c) e». Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola: «lettera» è sostituita dalle parole: «lettere a) e».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4/bis e 4/ter:

«4-bis. I direttori di ripartizione responsabili della spesa possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del medesimo centro di responsabilità amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all'uopo predisposti, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.

4-ter. Il direttore della Ripartizione personale può effettuare le variazioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

6. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «i primi cinque giorni di ogni mese» sono sostituite dalle parole: «quindici giorni lavorativi» e le parole: «durante il mese precedente» sono soppresse.

7. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile» sono sostituite dalle parole: «sia corretta in relazione all'obbligazione giuridica perfezionata.»

8. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Con regolamento sono introdotte forme di controllo a campione volte a verificare» sono sostituite dalle parole: «Il responsabile dell'unità organizzativa competente verifica in ogni caso.»

9. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Con riguardo alla gestione dei fondi UE, l'ammontare della spesa da impegnare è determinato in considerazione dell'importo delle entrate da accertare derivanti da anticipi relativi a finanziamenti a rendicontazione.»

10. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «per i servizi da eseguirsi in economia» sono soppresse.

11. Nel comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale» sono sostituite dalle parole: «che costituisce limite massimo di spesa ed il cui saldo deve essere versato all'entrata del bilancio dell'ente entro il termine dell'esercizio.»

12. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze».

13. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio,» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze».


14. Dopo il comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano a decorrere dal primo esercizio di operatività nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

15. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.»

16. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, le parole: «dei relativi rientri» sono sostituite dalle parole: «delle relative disponibilità».



17. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni, di cui al comma 8 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di ammonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.»

#### Art. 7.

##### *Subentro e relativo accollo di mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico*

1. La Giunta provinciale è autorizzata al subentro e al conseguente accollo di due mutui ad erogazione multipla assunti dall'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, per un importo complessivo massimo di 192.472.222,25 euro per il finanziamento delle spese di investimento relative agli interventi sugli immobili dello Stato presenti sul territorio della Provincia e alla costruzione del Polo bibliotecario di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a tal fine all'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018.

3. La Giunta provinciale è autorizzata al subentro e relativo accollo dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente articolo.

4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto dell'accollo, con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.

5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio di previsione 2016-2018, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e capitale, afferenti al Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e al Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della Missione 50 «Debito pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di stabilità.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 30 novembre 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 dicembre 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER  
(*Omissis*).

16R00575

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 novembre 2016, n. 0224/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° dicembre 2016)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 «Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 17 della legge regionale n. 14/2016 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in regione, per la realizzazione delle attività speleologiche e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature;

Stante pertanto la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributivi previsti alle disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 14/2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2265 del 24 novembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 12 agosto 2016, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

### Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

(Omissis).

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici per la realizzazione delle attività speleologiche ed acquisto di strumentazione e attrezzature, come previsto dall'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

2. Ai fini del presente regolamento, per attività speleologica si intende il complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione, promozione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte e nelle aree carsiche ove esse si sviluppano.

#### Art. 2.

##### Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, le associazioni e i gruppi speleologici, con sede in regione, in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 3, comma 17 della legge regionale n. 14/2016:

a) documentata attività speleologica da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero presenza di almeno cinque soci in possesso di un documentato curriculum speleologico quinquennale;

b) adeguata copertura assicurativa degli iscritti che svolgono attività speleologica.

#### Art. 3.

##### Spese e iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda nel singolo anno solare di presentazione della stessa.

2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese in conto capitale, come specificate nell'allegato C, sono connesse con le attività speleologiche di cui all'art. 1, comma 2, ivi comprese quelle per l'acquisto di attrezzature e strumentazione.

3. Tali spese riguardano:

a) per la parte corrente:

1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità;

2) documentazione attività speleologica;

3) corsi di formazione;

4) corsi di aggiornamento;

5) spese di viaggio per attività speleologica;

6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop;

7) spese di viaggio per partecipazione a corsi;

8) pubblicazioni;

9) divulgazione;

10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi;

11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri;

b) e per la parte in conto capitale:

1) acquisto di strumentazione informatica hardware;

2) acquisto di strumentazione informatica software;

3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo;

4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica;

5) acquisto di attrezzatura inventariabile.

#### Art. 4.

##### Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte esclusivamente utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato A, sono firmate digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritte manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, e sono presentate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia», entro il 31 marzo di ogni anno per le spese da sostenersi nell'anno stesso.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e in caso di spedizione a mezzo raccomandata trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato A, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e dei dati per l'inserimento in graduatoria secondo il modello allegato B:

1) numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica;

2) attività speleologiche svolte (giornate/uomo) nell'anno precedente;

3) numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente;

b) copia della documentazione inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali;

c) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente.

4. Eventuali modifiche e integrazioni agli allegati per la presentazione della domanda di contributo sono disposte con decreto del direttore del servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 5.

##### Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

#### Art. 6.

##### Assegnazione, concessione dei contributi e criteri di graduatoria

1. I contributi sono assegnati e concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo, come specificato nell'allegato B, è formulata sul numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica nell'anno di presentazione della domanda, sulla base delle attività speleologiche e sul numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Tali



parametri sono pesati con coefficienti, rispettivamente di 0,25, 0,4 e 7,0, come da allegato D. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 30 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande, mentre il restante 70 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria.

4. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti ed investimenti.

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del servizio geologico sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- c) il riparto delle risorse disponibili.

6. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio geologico entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario.

7. Entro sessanta giorni dal decreto di concessione, il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata fino al 80 per cento del contributo concesso.

#### Art. 7.

##### *Rendicontazione ed erogazione*

1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata mediante il modello allegato C idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una breve relazione descrittiva delle spese sostenute.

2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti nell'annualità per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprirà solo le spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

3. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della documentazione giustificativa come al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l'ente richiedente.

4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sarà emesso entro novanta giorni dalla presentazione a rendiconto.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1.

#### Art. 8.

##### *Modello di domanda*

1. La documentazione e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della regione.

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016 le domande di contributo, secondo le modalità dell'art. 4, comma 1, sono presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'anno 2016, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al 31 marzo 2017.

3. Per l'anno 2016, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una breve relazione descrittiva delle spese sostenute, deve essere presentata secondo il modello allegato C, entro il 30 aprile 2017.

#### Art. 10.

##### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 novembre 2016, n. 0226/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni ricompresi nei territori montani per la progettazione e realizzazione di Piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2016)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 «Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane», che disciplina i piani di insediamenti produttivi agricoli;


Visto il proprio decreto di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione di data 11 luglio 2007, n. 28, con il quale, è stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)» di seguito denominato «Regolamento» che prevede criteri di priorità per la formazione della graduatoria per il finanziamento dei piani sulla base delle caratteristiche degli interventi, privilegiando in particolar modo le iniziative volte alla diminuzione della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria;

Ritenuto, di predisporre una modifica al citato «Regolamento» al fine di poter finanziare nuovi piani anche a comuni che non hanno ancora concluso analoghi interventi finanziati ai sensi del «Regolamento»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2178 del 18 novembre 2016;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai comuni ricompresi nei territori montani per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai comuni ricompresi nei territori montani per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.**

(*Omissis*).

Art. 1.  
*Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 è abrogato.

Art. 2.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00075

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 80.

**Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla legge regionale n. 46/2016.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. L'ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l'esigenza di un recupero dell'accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla legge regionale n. 46/2016.

2. È stata verificata la disponibilità di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d'iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l'integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 46/2016.

3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione del finanziamento.  
Modifiche dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 le parole: «euro 800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 990.000,00».



2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 le parole: «euro 800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 990.000,00».

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese di investimento», per l'importo di euro 190.000,00.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016.

*(Omissis).*

17R00006

## RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, della Regione Piemonte concernente «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie.»** (Avviso pubblicato nel **Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2016**).

Con riferimento alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2016, si segnala che all'art. 27 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20), per mero errore materiale, è stata riportata la data «31 giugno 2017», che invece è da intendersi «30 giugno 2017».

17R00058

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-022) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 6 0 3 \*

€ 2,00

